

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3591-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DRAGHI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(LAMORGESE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(GELMINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CARTABIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Presentato il 4 maggio 2022

(Relatore: **FRANCESCO SILVESTRI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3591 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 9 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla duplice *ratio* di assicurare, per un verso, lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei *referendum* con modalità idonee a garantire il necessario distanziamento sociale e la prevenzione dei rischi del contagio da COVID-19 e, per un altro, di prevedere nuove modalità operative, precauzionali e di sicurezza, da osservare ai fini della raccolta del voto;

per quanto attiene al requisito, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, dell'immediata applicazione delle misure previste dal decreto-legge, si segnala che 3 dei 37 commi prevedono provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 3 decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimento per quanto concerne la chiarezza della formulazione; in particolare, il comma 7 dell'articolo 3 prevede il riconoscimento ai componenti delle sezioni elettorali costituite presso le strutture sanitarie dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, aumentato del 50 per cento, senza specificare tuttavia se si faccia riferimento sempre al comma 4 di tale articolo, che stabilisce un onorario fisso forfettario di 90 euro per il presidente e di 61 euro per i componenti, ovvero, per i comuni nei quali si svolgano solo i referendum, agli specifici onorari previsti dal comma 5, lettera c), per tali consultazioni (79 per il presidente e 53 per i componenti); il comma 6 dell'articolo 4 prevede che, ai fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni elettorali, le disposizioni del decreto si applicano anche alle elezioni regionali dell'anno 2022; rilevato che, allo stato, nell'anno 2022 sono previste elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, si valuti l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale; il comma 3 dell'articolo 6 prevede l'introduzione, nell'anno 2023, in via sperimentale di forme di voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum; sul punto, rilevato che l'implicita finalità sottesa alla disposizione in esame è quella di differire dal 2022 al 2023 l'entrata in vigore in via sperimentale del citato voto in via digitale, previsto dalla

legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), si valuti l'opportunità di intervenire direttamente con una novella sull'articolo 1, comma 628, della legge n. 160 del 2019, in coerenza con il paragrafo 3, lettera *a*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; infine, il comma 2 dell'articolo 8 prevede che al rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012; al riguardo, rilevato che l'autorizzazione di spesa è in realtà disposta dal comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, come novellato appunto dal decreto-legge n. 179 del 2012, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione sostituendo il riferimento alla norma novellante con quello alla norma novellata, in coerenza con il paragrafo 3, lettera *c*) della richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 7, comma 6, lettera *b*), numeri da 2) a 6) e lettera *c*), opera la modifica puntuale di alcune disposizioni del regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 in materia di voto degli italiani all'estero (DPR n. 104 del 2003), in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*) della richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere « all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi »; tale contrasto della previsione della circolare potrebbe essere superato riformulando la disposizione nel senso di un'autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche al regolamento;

il testo del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a modificare l'articolo 7, comma 6, nel senso di sopprimere i numeri da 2) a 6) della lettera *b*) e la lettera *c*) e di aggiungere, dopo il comma 6, il seguente: « 6-*bis*. Il Governo è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le ulteriori modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo, in particolare prevedendo, agli articoli 19 e 20 del medesimo regolamento:

a) che copia del provvedimento di costituzione dei seggi elettorali, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19, sia

trasmessa, oltre che alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e al comune di Roma, anche alle prefetture-uffici territoriali del Governo e ai comuni di Milano, Bologna, Firenze e Napoli;

b) che il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richieda la nomina di un presidente e di quattro scrutatori per ciascun seggio non solo al presidente della corte di appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma ma anche ai presidenti delle corti di appello e alle commissioni elettorali comunali di Milano, Bologna, Firenze e Napoli;

c) che i riferimenti all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero siano integrati, per gli adempimenti di cui agli articoli 19, commi da 4 a 7, e 20, comma 3, mediante il riferimento agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, introdotto dal comma 1 del presente articolo »;

conseguentemente, al comma 8, le parole « ai commi da 1 a 6 » dovranno essere sostituite con le seguenti: « ai commi da 1 a 6-bis »;

Il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3 comma 7; l'articolo 4 comma 6; l'articolo 6 comma 3 e l'articolo 8 comma 2.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3591 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per la stima dei costi relativi alle spese di vigilanza per le nuove 179 sezioni elettorali ospedaliere previste dall'articolo 3 è stato indicato come parametro di riferimento il numero di 33 ore *pro-capite*, quale media tra gli operatori operanti presso le sezioni ove si svolge il solo scrutinio referendario e quelli che garantiscono la vigilanza presso le sole 24 sezioni presso le quali si svolge contestualmente anche lo scrutinio delle elezioni amministrative, per un costo complessivamente pari ad euro 224.466;

il numero delle nuove sezioni elettorali ospedaliere di cui al medesimo articolo 3 è stato determinato tenendo conto di un numero, ricavato in via presuntiva, di 11 sezioni che potrebbero andare al ballottaggio, considerato che, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50 per cento dei comuni interessati;

con riferimento all'articolo 7, che reca disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, la stima dei relativi costi è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle diverse articolazioni ministeriali competenti alla gestione delle spese inerenti l'organizzazione delle procedure elettorali e, in particolare, gli uffici della Direzione Generale competente nonché della Corte di appello di Roma,

sulla base delle esperienze pregresse e delle serie storiche fornite dai citati uffici;

per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, si conferma la piena disponibilità della somma di 1 milione di euro per l'anno 2023 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, in materia di rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante « Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto » (C. 3591 Governo);

rilevato che gli articoli 3 e 4 del citato decreto dispongono in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19 ovvero di seggi speciali abilitati alla raccolta del voto domiciliare, per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini ricoverati in reparti COVID-19 e a quelli sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19;

rilevato che l'articolo 5 del predetto decreto istituisce un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale e reca ulteriori disposizioni volte a garantire che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali », « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », entrambe ricadenti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *f*) e *p*), della Costituzione; assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, « profilassi internazionale » (articolo 117, comma secondo, lettera *q*) della Costituzione); in proposito si ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 alla competenza legislativa esclusiva statale « profilassi internazionale »;

il comma 6 dell'articolo 4 reca una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 « ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale »; al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di inserire la previsione dell'articolo 4, comma 6, in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « in cui si svolgono anche le » sono inserite le seguenti: « votazioni per le »;

al quarto periodo, le parole: « , dando la precedenza alle » sono sostituite dalle seguenti: « ed è effettuato iniziando dalle schede per le » e le parole: « e poi a quelle » sono sostituite dalle seguenti: « e passando poi a quelle per le elezioni »;

al quinto periodo, le parole: « rispettive consultazioni » sono sostituite dalle seguenti: « consultazioni di rispettiva pertinenza ».

All'articolo 3:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « impossibilità alla » sono sostituite dalle seguenti: « impossibilità di »;

al quarto periodo, le parole: « di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune » sono sostituite dalle seguenti: « di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio »;

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, le parole: « impossibilità alla » sono sostituite dalle seguenti: « impossibilità di » e la parola: « comunque » è soppressa;

al comma 6, dopo le parole: « comma 1-sexies, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, ».

All'articolo 4:

al comma 4, alinea, le parole: « e non oltre » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « contrasto alla pandemia » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della pandemia » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 ».

All'articolo 6:

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « nei comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione »;

al terzo periodo, le parole: « che non esercitano » sono sostituite dalle seguenti: « che non abbiano esercitato »;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle elezioni politiche ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di elezioni politiche) – 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale ».

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso 1-ter, la parola: « individuati » è sostituita dalla seguente: « individuato »;

al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: « e il Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro »;

al comma 6, lettera b):

al numero 2), le parole da: « dopo le parole “Ufficio territoriale » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « le parole: “all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni” »;

al numero 5), le parole: « le parole “di Roma” sono soppresse, » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: “, da parte del Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “da parte del competente comune” »;

al comma 8, secondo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo ».

All'articolo 8:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

al comma 3, le parole: « pari euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma “Fondi di riserva e speciali” ».

Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di consentire lo svolgimento del turno di elezioni amministrative del primo semestre del 2022 contestualmente ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel medesimo periodo, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari che si svolgono contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata la necessità di assicurare, per l'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Articolo 2.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera *b*), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

Identico.

Articolo 2.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le **votazioni per le** elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera *b*), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con

tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum*. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 3.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la strut-

riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum*. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì **ed è effettuato iniziando dalle schede per le elezioni comunali e passando poi a quelle per le elezioni circoscrizionali**. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni **di rispettiva pertinenza**.

Articolo 3.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. *Identico.*

c) *identica.*

tura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b*), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del

2. In caso di accertata impossibilità **di** costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di **propri** delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti **del seggio**.

3. *Identico*.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 **del presente articolo**. Tali seggi speciali prov-

voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può **comunque** essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

vedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità **di** costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, **primo periodo**, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Articolo 4.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e orga-

Articolo 4.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e orga-

nizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro **e non oltre** il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo

nizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) *identica*;

b) *identica*.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

Articolo 5.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. *Identico*.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo

onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1,

onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto **della** pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, **convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.**

3. *Identico.*

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. *Identico.*

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni **con popolazione** sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non **abbiano esercitato** il diritto di voto.

3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1,

comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero,

comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023 **alle elezioni politiche**. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. *Identico:*

« *1-bis.* *Identico.*

composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-*bis* le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*);

b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*);

c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano. ».

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-*bis* le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, **individuato** dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-quater. Identico.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e **con** il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano. ».

2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. ».

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole « Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono inserite le seguenti: « e presso ciascuno degli uffici decentrati » e, dopo le parole « a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero », sono aggiunte le seguenti « e dei singoli uffici decentrati ».

4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « l'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o l'ufficio decentrato »;

b) al comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale », ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».

5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente: « 01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. »;

b) al comma 1, dopo le parole « Concluse le operazioni di scrutinio » sono inserite le seguenti: « e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati ».

6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

b) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità. »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « comunica all'ufficio centrale » è aggiunta la seguente: « per », e all'ultimo periodo dopo le parole « Ufficio territoriale del Governo di Roma » sono aggiunte le seguenti: « , Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni »;

3) al comma 3, le parole « al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città »;

4) al comma 4, dopo le parole « all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono aggiunte le seguenti: « e agli uffici decentrati »;

5) al comma 6, le parole « di Roma » sono soppresse, e dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

6) al comma 7, dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».

a) *identica*;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « comunica all'ufficio centrale » è aggiunta la seguente: « per », e all'ultimo periodo le parole: « **all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma** » sono **sostituite dalle** seguenti: « **agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni** »;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) al comma 6, le parole: « , **da parte del Comune di Roma** » sono **sostituite dalle seguenti**: « **da parte del competente comune** » e dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

6) *identico*;

c) *identica*.

7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto.

9. In occasione dei *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:

a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;

c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

7. *Identico.*

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente **decreto**, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente **articolo**.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, **convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.**

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari a euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. *Identico.*

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

PAGINA BIANCA



18PDL0187310